




# Ministero della Salute

DIPARTIMENTO SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, NUTRIZIONE E  
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEL FARMACO  
VETERINARIO

Ufficio IV - Medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma



Ministero della Salute

DGSA

0002019-P-04/02/2011



88881541

REGIONI E PROVINCE AUTONOME  
ASSESSORATI ALLA SANITA'  
SERVIZI VETERINARI LORO SEDE

ASSALZOO  
VIA LOVANTO, 6  
00198 ROMA FAX 068357270

AISA  
VIA G. DA PROCIDA, 11  
20149 MILANO FAX 0234565457

ASSOGENERICI  
P.L.E.R. ARDIGO', 30  
00142 ROMA FAX 065431323

FNNOVI  
VIA DEL TRITONE, 125  
00187 ROMA FAX 064744332

A.N.M.V.I.  
VIA TRECCHI, 20  
26100 CREMONA FAX 0372403526

S.I.V.E.M.P.  
VIA NIZZA, 11  
00198 ROMA FAX 068848446

S.I.V.E.L.P.  
VIA ZANOTTI, 15  
30029 S. STINO DI LIVENZA (VE) FAX 0498830809

Oggetto : Registro degli stupefacenti negli ambulatori veterinari : interpretazione della legge n.38/2010 .

In relazione alla problematica in oggetto, consultato al riguardo l'Ufficio VIII (D.G. dei Farmaci e dei Dispositivi Medici) è imposto l'obbligo di utilizzo del registro di carico e scarico da parte di medici chirurghi e medici veterinari, direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell'unità operativa di farmacia e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie, qualora si determini la necessità di approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il registro deve essere conforme al modello di cui all'art. 60 per le strutture sanitarie pubbliche e private che prevedono Unità Operative interne che, a loro volta, si doteranno di un registro di carico e scarico secondo quanto previsto dal DM 3 agosto 2001, e lo utilizzeranno per giustificare l'impiego degli stupefacenti.

Per quanto concerne i gabinetti per l'esercizio delle professioni sanitarie e quindi anche quelle veterinarie, il registro (unico) di carico e scarico non deve essere necessariamente conforme al modello di cui all'art. 60, ma le modalità di tenuta del medesimo devono prevedere la specificazione scritta dell'impiego dei medicinali stupefacenti come previsto dall'art. 42. Il modello non è determinato dal Ministero della salute.

Il registro previsto dall'art. 60 deve essere numerato e firmato in ogni pagina dall'azienda unità sanitaria locale; i registri di carico e scarico delle U.O. devono essere vidimati dal Direttore Sanitario o da un suo delegato; il registro previsto dall'art. 42 deve essere firmato dall'autorità sanitaria locale, il Sindaco, o da un suo delegato, e conservato per due anni dalla data dell'ultima registrazione. Non è più necessaria la vidimazione annuale, fatta eccezione per i registri utilizzati per le navi mercantili e per i cantieri di lavoro.

IL DIRETTORE GENERALE

*Antonio Fa...*

*Fa...*